

Contributi: Circolare PC/07/CVdel 04/feb/2005

---

**Contributi: Circolare PC/07/CVdel 04/feb/2005**

OGGETTO:

- Determinazione, per l'anno 2005, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all'estero in Paesi non convenzionati, di cui all'art.4 - comma 1 - del D.L. 31/07/1987, n.317 (convertito in legge n.398/87);
- Retribuzioni minime anno 2005 (integrazione alla circolare n. 2/CV del 12/01/2005).

**SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA**

Prot. N. ....PC/07/CV..... Allegati .....

del 04/02/2005

A TUTTE LE AZIENDE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ISCRITTE

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma e Milano

AL COORDINAMENTO AER-ANTI E CORALLO

Ancona

ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Roma

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

OGGETTO:

- **Determinazione, per l'anno 2005, delle retribuzioni convenzionali giornalisti operanti all'estero in Paesi non convenzionati, di cui all'art.4 - comma 1 - del D.L. 31/07/1987, n.317 (convertito in legge n.398/87);**
- **Retribuzioni minime anno 2005 (integrazione alla circolare n. 2/CV del 12/01/2005).**

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 17 gennaio 2005 (G.U. 28 gennaio 2005, n°22), sono state fissate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale.

Per l'anno 2005, i valori retributivi sono i seguenti:

Anno	Retribuzione Nazionale		Fascia	Retribuzione convenzionale
	Da	A		
2005	0	2.608,09	I	<b>2.608,09</b>
	2.608,10	4.251,40	II	<b>4.251,40</b>
	4.251,41	5.024,81	III	<b>5.024,81</b>
	5.024,82	5.894,16	IV	<b>5.894,16</b>
	5.894,17	In poi	V	<b>6.912,87</b>

I valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità. Ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato - dividendolo per dodici - il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e contrattuale italiana.

Si ricorda che la disciplina relativa all'imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali non riguarda i giornalisti operanti nell'ambito dei Paesi comunitari, compresi quelli dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), la Svizzera e la Turchia. Tale disciplina non riguarda, altresì, i giornalisti impiegati nei seguenti Paesi extracomunitari legati all'Italia da convenzione in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Jersey e Isole del Canale, Slovenia, Jugoslavia (comprese la Repubblica di Macedonia, di Bosnia-Erzegovina e la Croazia), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Uruguay, Stati Uniti d'America, Venezuela e Vaticano.

Lo stato di Israele può essere considerato convenzionato solo per i lavoratori italiani ivi impiegati da un datore di lavoro italiano, e solo per il periodo massimo di distacco concesso in base all'accordo bilaterale (scambio di lettere del 7/01/87 - ratificato con legge n.309/1989), di norma pari a massimo 36 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi. Per lo stato di Israele, la legge n.398/1987 trova, quindi, piena applicazione dopo che si è esaurito il suddetto periodo di distacco.

## 2) Retribuzioni minime anno 2005 (integrazione alla circolare n. 2/CV del 12/01/2005).

Con riferimento agli importi comunicati con circolare INPGI n. 2/CV del 12/01/2005, si informa che l'Istat, per l'anno 2005, ha accertato una variazione percentuale utile per la perequazione delle pensioni pari al 2,00%. Di conseguenza, si comunica che i minimi retributivi previsti dall'art.7 del D.L. n. 463/83 convertito con modificazioni in legge n. 638/83 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 01/01/2005, risultano rideterminati in **Euro 39,94** giornalieri, pari a **Euro 1.038,44** mensili.

Si informa, altresì, che per i giornalisti ai quali si applica la normativa contributiva prevista per gli apprendisti, i contributi settimanali a carico del datore di lavoro, al netto del contributo di maternità che è dovuto all'INPS, restano invece confermati in **Euro 2,83** (senza quota INAIL).

\*\*\*\*\*

Le eventuali differenze di retribuzione imponibile, relative al mese di gennaio 2005, derivanti dall'applicazione delle retribuzioni convenzionali di cui al precedente punto 1) e dei minimi retributivi per i rapporti ex artt. 2 e 12 del CNLG, dovranno essere riportate sulla prima denuncia contributiva utile (periodo paga 02/2005 - scadenza 20 marzo 2005). Tali importi dovranno essere denunciati separatamente dalle retribuzioni correnti. L'importo complessivo arretrato deve essere inserito come "nuova retribuzione" - riferimento mese "01/2005" - giorni lavorati "0" - codice evento "*competenze arretrate*".

Le aziende interessate dovranno procedere, come di consueto, all'aggiornamento della procedura DASM, che sarà disponibile nell'apposita sezione del sito internet dell'Istituto [www.inpgi.it](http://www.inpgi.it) dal 10/02/2005.

---

[▲ top torna in alto top ▲](#)